

m) accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente;

n) osservare le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, nelle premesse citata, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni potranno imporre a tutela di pubblici interessi.

Art. 5. — Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENEL-S.p.A. tramite l'Ufficio del registro di Massa Marittima (GR).

Roma, 27 maggio 1998.

Il Direttore generale: LA MONICA

Allegato al D.M. 27 maggio 1998 relativo al permesso di ricerca «MACCHIA AL TORO».

— *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 34'	43° 09'
b	1° 32'	43° 09'
c	1° 32'	43° 06'
d	1° 36'	43° 06'
e	1° 36'	43° 08'
f	1° 34'	43° 08'

— *Superficie:* 10² km² (ha) 2.511.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA E DI RIPERIMETRAZIONE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 121.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1998.

Proroga e ripermetrazione dell'area, della concessione di coltivazione «BAGNORE» della Società Enel (Tavola fuori testo n. 59) (1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 9 dicembre 1986, n.896:

Visto il regolamento di attuazione della legge 896, approvato con D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395;

(1) *N.d.R.* — La concessione di coltivazione «BAGNORE» ripermetrata ha incluso il permesso di ricerca «LA BANDITELLA» che sarebbe scaduto il 27 giugno 1998, entrambi della Società ENEL-S.p.A.

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 relativo alla razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 16, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485;

Visto il D.M. 4 maggio 1962 registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 1962, Registro n. 10 Ind. e comm.; foglio n. 246 con il quale all'Azienda Autonoma della Ferrovie dello Stato è stata accordata, per la durata di anni 25 (venticinque), la concessione mineraria per vapori e gas «BAGNORE», nel territorio della provincia di Grosseto, per un'estensione di km² 38,53;

Visto il D.M. 22 luglio 1964, con il quale la titolarità della concessione è stata intestata all'ENEL-S.p.A.;

Visto il D.M. 6 agosto 1993, con il quale la concessione è stata prorogata di dieci anni a decorrere dal 4 maggio 1987, e la superficie è stata ricalcolata pari a km² 43,35;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 gennaio 1997, con la quale la Società ENEL-S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «BAGNORE»;

Vista l'istanza pervenuta il 12 agosto 1997, con la quale la Società ENEL-S.p.A. ha chiesto una limitata modifica dell'area della concessione, escludendone 2,52 km² ricadenti nel comune di Santa Fiora, ed includendovi l'area del limitrofo permesso di ricerca «LA BANDITELLA» della stessa ENEL, costituita da 5,01 km² ricadenti nello stesso comune di Santa Fiora e 0,04 km² ricadenti nel comune di Roccalbegna, per cui l'area complessiva della concessione risulterebbe pari a 45,87 km²;

Considerato che detta istanza è motivata dalla opportunità di includere nella concessione «BAGNORE» il pozzo «Bagnore 23», perforato nell'ambito del permesso «LA BANDITELLA», affinché lo stesso possa essere utilizzato per misure di controllo del campo;

Visto il programma allegato all'istanza che prevede unicamente la prosecuzione dei lavori precedentemente approvati, anche dal punto di vista ambientale, non realizzati nel primo periodo di proroga, e precisamente:

- perforazione dei residui 13 pozzi, profondi 3.000-3.500 m;
- unificazione della produzione presso la esistente centrale «Bagnore 2», mediante revisione dell'unità esistente e installazione di 2 gruppi a ciclo binario per complessivi 2 MW;
- realizzazione presso la centrale di «Bagnore 2» di un impianto di cessione di calore;
- perforazione di ulteriori 6 pozzi per compensare il decremento della produzione dovuto al deterioramento delle caratteristiche produttive dei pozzi esistenti;

Visto l'impegno del 6 agosto 1996, all'effettuazione della rimessione in ripristino ai sensi dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1991 n. 9;

Visto il rapporto n. 3646, del 22 agosto 1997, con il quale l'Ingegnere capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia di Roma, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che l'Ingegnere Capo della Sezione ha proposto i seguenti interventi di chiusura mineraria e ripristino:

- ripristino territoriale dell'area occupata dalla centrale geotermica «Bagnore 1», dismessa il 31 dicembre 1994 e non compresa nei nuovi programmi di sviluppo e coltivazione;
- chiusura mineraria e ripristino dell'area del pozzo «Bagnore 7», pur suscettibile di eventuale ulteriore produzione, ma risultato inglobato in un progetto edilizio realizzato senza il rispetto delle distanze minime di sicurezza;
- chiusura mineraria e ripristino dell'area del pozzo «Bagnore 20» non più suscettibile di utilizzazione;

– eliminazione delle vasche fango e ripristino parziale dall'area del pozzo «Bagnore 21», ancora utilizzabile;

– ripristino delle vasche fango presenti nell'area del pozzo «Bagnore 23»;

Considerato che non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 395 del 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 17 dicembre 1997;

DECRETA:

Art. 1. – La concessione di coltivazione di fluidi geotermici denominata «BAGNORE», in territorio della provincia di Grosseto, intestato alla Società ENEL-S.p.A. (c.f. n. 00811720580) con sede in Pisa, Via Andrea Pisano, 120 (C.a.p. 56122) è prorogata di dieci anni, a decorre dal 4 maggio 1997.

Art. 2. – L'area della concessione pari a km² 45,87 ricade nei comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano, Roccalbegna in provincia di Grosseto, è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 129 della Carta d'Italia dell'I.G.M., alla scala 1:100.000, passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3. – La Società è tenuta:

– ad osservare gli obblighi previsti nei DD.MM. nelle premesse citati i quali si intendono qui integralmente trascritti;

– ad eseguire il programma dei lavori nelle premesse citato ed approvato con il presente decreto;

Art. 4. – La Società è tenuta:

– a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;

– ad effettuare i seguenti interventi di chiusura mineraria e ripristino:

– ripristino territoriale dell'area occupata dalla centrale geotermica «Bagnore 1», dismessa il 31 dicembre 1994 e non è compresa nei nuovi programmi di sviluppo e coltivazione;

– chiusura mineraria e ripristino dell'area del pozzo «Bagnore 7», pur suscettibile di eventuale ulteriore produzione, ma è risultato inglobato in un progetto edilizio realizzato senza il rispetto delle distanze minime di sicurezza;

– chiusura mineraria e ripristino dell'area del pozzo «Bagnore 20» non più suscettibile di utilizzazione;

– eliminazione delle vasche fango e ripristino parziale dall'area del pozzo «Bagnore 21», ancora utilizzabile;

– ripristino delle vasche fango presenti nell'area del pozzo «Bagnore 23».

Art. 5. – I termini per gli interventi di cui all'art. 4 sono così determinati:

– 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto per la chiusura mineraria ed il ripristino delle aree pozzo;

– 36 mesi dalla stessa data per il ripristino della centrale «Bagnore 1» e per ogni altro ripristino di situazioni minerarie pregresse di cui non è prevista l'utilizzazione nel programma lavori da effettuare in sede di proroga.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENEL-S.p.A. tramite l'Ufficio del registro di Grosseto.

Roma, 9 aprile 1998.

Il Direttore generale: LA MONICA

Allegato al D.M. 9 aprile 1998 relativo alla concessione di coltivazione «BAGNORE».

— Coordinate geografiche dei vertici:

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	0° 55'	42° 54'
b	0° 54'	42° 54'
c	0° 54'	42° 53'
d	0° 53'	42° 53'
e	0° 53'	42° 52'
f	0° 52'	42° 52'
g	0° 52'	42° 50'
h	0° 51'	42° 50'
i	0° 51'	42° 48'
l	0° 55'	42° 48'
m	0° 55'	42° 50',489
n	0° 55',900	42° 51',150
o	0° 55'	42° 53',144

- Superficie: 10^2 km² (ha) 4.587.